REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione.
Servizio Formazione Professionale

REGIONE PUGLIA

Programma Operativo Regionale 2007-2013

Fondo Sociale Europeo

2007IT051PO00

Criteri e metodologie per la determinazione di costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 396/2009, in merito alla determinazione dell'indennità di partecipazione a percorsi di politica attiva

Dicembre 2009

Introduzione

Allo scopo di pervenire ad una semplificazione dell'attività amministrativa e di avvantaggiare conseguentemente la gestione delle operazioni da parte dei beneficiari e l'audit dei fondi strutturali, la Regione Puglia intende utilizzare configurazioni di costi standard nella attuazione e rendicontazione dei progetti cofinanziati nell'ambito del PO FSE Puglia 2007-2013, ai sensi dell'art 1 del Regolamento CE n.396/2009 che modifica l'art. 11.3 (lett.b) del regolamento FSE .

In particolare la modifica dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1081/2006 prevede che:

"le spese seguenti sono considerate ammissibili a un contributo del FSE ai sensi del paragrafo 1, purché siano sostenute conformemente alla normativa nazionale, comprese quelle in materia contabile, e alle condizioni specifiche sotto indicate: .....".

b) nel caso di sovvenzioni:

i. *costi indiretti, dichiarati su base forfettaria, fino al 20 % dei costi diretti di un'operazione;*
ii. *costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari definiti dallo Stato membro;*
iii. *somme forfettarie destinate a coprire l'insieme o una parte dei costi di un'operazione".*

Le opzioni di cui alla lettera b), punti i), ii) e iii), possono essere combinate unicamente se ciascuna di esse copre una diversa categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate per diversi progetti relativi ad una stessa operazione.

I costi di cui alla lettera b), punti i), ii) e iii), sono stabiliti in anticipo sulla base di un calcolo giusto, equo e verificabile.

L'importo forfettario di cui alla lettera b), punto iii), non eccede la somma di 50 000 EUR.

L'Autorità di Gestione del POR Puglia FSE 2007-2013, nell'ambito delle funzioni ad essa attribuite e per assicurare la conformità al principio della sana gestione finanziaria, determina pertanto il valore di tali costi quantificandoli anticipatamente mediante l'impiego di metodologie idonee a calcolarne equamente gli importi.

Ambito di applicazione di una delle opzioni di semplificazione dei costi

La Regione Puglia ha aderito all'Azione di Sistema **"Welfare To Work"** proposta dal Ministero del Lavoro, presentando nel corso del 2009 apposita progettazione esecutiva per la quale la Direzione Generale Ammortizzatori Sociali del MdL

Nell'ambito di tale azione vengono attivati interventi di politica attiva per il reinserimento, la riqualificazione, il reimpiego dei lavoratori del sistema produttivo colpito dalla crisi economica, prevedendo la corresponsione di una indennità ai soggetti destinatari degli interventi di politica attiva tramite interventi formativi.

Le disposizioni europee e nazionali vigenti rendono ammissibile al FSE l'erogazione di indennità a soggetti per la loro partecipazione ad interventi finanziati dal Fondo.

A livello europeo, la possibilità di finanziare con il FSE forme di indennità ai partecipanti alle attività, anche sotto forma di sostegno al reddito, è dichiarata in diversi documenti tecnici di lavoro. A livello nazionale, il quadro normativo che ne stabilisce l'ammissibilità è composto da:

- il Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE 2007-2013 che, nell'ambito dell'argomento specifico "Voucher" prevede espressamente la possibilità di sostenere economicamente il destinatario che partecipa alle attività attraverso l'erogazione di un'indennità di frequenza o partecipazione;
- la circolare Mlps 2/2009 nella quale viene altresì prevista tale possibilità e viene anche precisato che ai disoccupati privi di qualsiasi trattamento sostitutivo della retribuzione o in cerca di prima occupazione può essere corrisposta un'indennità oraria la cui misura non può superare il trattamento sostitutivo della retribuzione.

Il Vademecum 2007-2013 esplicita l'ammissibilità dei costi connessi all'erogazione di indennità di frequenza o partecipazione, commisurata alla partecipazione effettiva all'operazione finanziata, senza ulteriori precisazioni riferibili a determinate fattispecie che sono invece rinvenibili nella circolare Mlps 2/2009.

La Regione Puglia, nell'ambito all'Azione di Sistema "Welfare To Work **ritiene utile determinare una previsione più specifica finalizzata a quantificare il limite massimo di tali indennità per determinati soggetti ed in particolare per i beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga.**

La procedura per la determinazione del contributo dell'indennità e la congruità della stessa parte dal Contratto di Ricollocazione, quale misura di politica attiva attraverso la quale mettere in rapporto diretto i soggetti disoccupati con i Servizi per il Lavoro, al fine di poter offrire ad ogni persona un'offerta di lavoro adeguata, collegata ad una misura complementare rappresentata da un'indennità, limitata nel tempo e condizionata all'effettiva partecipazione al percorso.

Nell'ambito di tale dispositivo, l'indennità di partecipazione (o di servizio, frequenza) per i soggetti destinatari è stata quantificata attraverso una metodologia che parte, in ragione della tipologia di destinatari coinvolti, dalla previsione della Circolare Mlps 2/2009, che definisce i parametri massimi degli importi orari erogabili ai disoccupati privi di qualsiasi trattamento sostitutivo della retribuzione o in cerca di prima occupazione (la cui misura non può superare il trattamento sostitutivo della retribuzione) e dalle disposizioni INPS, che definiscono annualmente gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale.

A tal proposito, si precisa che l'INPS ha stabilito con la Circolare n. 11 del 27 gennaio 2009 *gli "Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità, di disoccupazione e importo dell'assegno per attività socialmente utili, relativi all'anno 2009."*. Con specifico riferimento ai Trattamenti di integrazione salariale, per l'anno 2009 è definito:

- ✓ l'importo massimo del trattamento in 834,55 Euro al mese per contratti con retribuzione lorda mensile uguale o inferiore al tetto basso
- ✓ calcolato su 12 mensilità, pertanto, l'importo annuo complessivo ammonta a un totale di 10.014,60 Euro
- ✓ tenuto conto che il monte ore annuo preso come base di calcolo per definire il valore giornaliero dell'indennità è di 1.760 (220 giornate lavorative annue per 8 ore al giorno)

- ✓ dividendo l'importo annuo di euro 10.014,60 Euro per il monte ore annuo di 1.760 ore, l'importo orario dell'indennità di partecipazione può essere quantificato in Euro 5,69

Approssimando per difetto l'importo orario dell'indennità di partecipazione/servizio cosi determinato , lo stesso viene **definito in massimo Euro 5,00 ora**

Tale importo afferisce ad una delle opzioni previste dal regolamento 396/2009, "*costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari definiti dallo Stato membro*" , ed il presente documento ha scopo di illustrare la metodologia utilizzata per la definizione dello stesso. rendendola verificabile.

Allegati:

Circolare INPS n. 11 del 27 gennaio 2009

Autorità di Gestione
P.O. PUGLIA FSE 2007/2013
D.ssa Giulia Campanello

Autorità di Gestione
P.O. PUGLIA FSE 2007/2013
Dssa Cinzia Campanello

INPS
Istituto Nazionale
Previdenza Sociale

Direzione Centrale□
Prestazioni a Sostegno del Reddito□

Roma, 27 Gennaio 2009

Circolare n. 11

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: ||importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità, di disoccupazione e importo dell'assegno per attività socialmente utili, relativi all'anno 2009.|||

SOMMARIO: *importi massimi da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione e aumento dell'assegno per attività socialmente utili, relativi all'anno 2009*

L'articolo 1, comma 27, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007 ha disposto, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 2008, che gli aumenti di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni, (c.d. "tetti" dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione) sono determinati nella misura del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei

prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

I – TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427, come modificata dall'articolo 1, comma 5, della legge 19 luglio 1994, n. 451, e dall'articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il secondo dei suddetti massimali, sono incrementati, con effetto dal 1° gennaio 2009, nella misura del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

Ciò premesso, si comunica che – tenuto conto della variazione di tale indice accertata per l'anno 2008 – gli importi riguardanti i massimali in questione risultano fissati, per l'anno 2009, nelle misure di seguito indicate, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente, a seguito dell'aumento delle aliquote contributive disposto dall'articolo 1, comma 769 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), è pari al 5,84 per cento:

1) **euro**	**886,31**	**834,55**
2) **euro**	**1.065,26**	**1003,05**

Settore edile

1) **euro**	**1063,57**	**1001,46**
2) **euro**	**1278,31**	**1203,66**

L'importo della **retribuzione mensile** che costituisce la soglia per l'applicazione dei massimali di cui ai punti 2 suddetti è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2009, in euro **1.917,48**.

II – INDENNITA' DI MOBILITA'

Gli importi massimi mensili, da applicare alla misura iniziale dell'indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2008, sono, rispettivamente al lordo e al netto della

riduzione istituita dall'articolo 26 della legge n. 41/1986, i seguenti:

1) **euro 886,31 834,55**
2) **euro 1.065,26 1003,05**

Anche per l'indennità di mobilità l'importo della **retribuzione mensile** per l'applicazione del massimale più elevato, indicato al punto 2, è fissato in euro **1.917,48**.

III - TRATTAMENTI SPECIALI DI DISOCCUPAZIONE PER L'EDILIZIA

Gli importi riportati nel precedente paragrafo II trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'importo che deve essere corrisposto ai lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, resta invece fissato anche per l'anno 2008 in **euro 579,49** che, al netto della riduzione del 5,84 per cento, è pari a **euro 545,65**.

IV - INDENNITA' ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE

Gli importi massimi mensili dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per la quale non opera la riduzione di cui all'articolo 26 della legge n. 41/1986, sono pari a **euro 886,31** ed a **euro 1.065,26.**

Per quanto riguarda l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all'attività svolta nel corso dell'anno 2007, trovano invece applicazione gli importi stabiliti per tale anno e indicati nella circolare n. 14 del 1° febbraio 2008 (**euro 858,58 ed euro 1.031,93**).

V - ASSEGNO PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI (A.S.U.)

L'importo mensile dell'assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2009, a **euro 529,15**. Tale importo deriva dall'applicazione dell'art. 1, comma 27 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2008, che gli aumenti di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni, sono determinati nella misura del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all'articolo 26 della legge n. 41/1986.

Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, si precisa che, per tale prestazione, non operano né la rivalutazione in parola né l'aumento di cui all'articolo 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144; il relativo assegno resta pertanto fissato in **euro 413,16** mensili.

Il Direttore generale
Crecco